

PROA

R.F. 222/03

366

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, I sez. civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rosita D'Angiolella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" nel procedimento n. R.G. 4668/2009, promosso da:

GUIGMA ANSELME GILDAS, elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Colletta n. 12, presso lo studio dell'avv.to Liana Nesta, che lo rappresenta e difende giusta mandato in margine al ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t. - **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA** **RESISTENTE CONTUMACE**



E

P.M. IN SEDE

INTERVENTORE EX LEGE

IN FATTO

Con ricorso ritualmente depositato, Guigma Anselme Gildas, nato in Burkina Faso il 1.4.1983, proponeva impugnazione avverso la decisione emessa dalla Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della Protezione Internazionale adottata a suo carico e notificata in data 25.11.2008, chiedendo:

- a) il riconoscimento dello status di rifugiato;
- b) in via subordinata, riconoscersi la c.d. protezione umanitaria e/o il diritto di asilo ex art. 10 Cost..

Tanto per le ragioni esposte in ricorso, meglio esposte in motivazione.

L'Amministrazione non si costituiva formalmente, ma faceva

pervenire la documentazione richiesta.

Il Giudice monocratico, all'esito dell'udienza di comparizione, si riservava la decisione concedendo il termine di 10 giorni per il deposito di memorie difensive.

IN DIRITTO

1) Va qui sommariamente ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 7 D.lgs.n.251/2007, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi (per natura o frequenza) da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare di quei diritti per i quali è esclusa qualsiasi deroga; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), ed essere riconducibili a motivi di: razza; religione (partecipazione o astensione da riti celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunità); nazionalità (anche intesa come appartenenza ad un gruppo caratterizzato da una identità culturale, etnica o linguistica); particolare gruppo sociale (composto da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune); opinione politica (professione di una opinione o pensiero o convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori, alle loro politiche e ai loro metodi). Inoltre, ai fini della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi) contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, per la protezione sussidiaria, l'art. 2 D.lgs cit. prevede che il richiedente, pur non versando nelle condizioni per beneficiare dello *status* di rifugiato, deve versare in condizioni tali da far ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, pure individuato dall'art. 5 D.lgs cit.

2) E' allora centrale, ovviamente, la prova del carattere oggettivo del rischio di persecuzione tenuto dal ricorrente. Il relativo onere probatorio, disciplinato dall'art. 3 del D.lgs



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Scuffi'.

~~251/2007 cit., incombe sull'istante, secondo il generale~~
canone fissato dall'art. 2697 c.c..

Tuttavia, tale onere riceve un'attenuazione essendo sufficiente la prova anche indiziaria della credibilità dei fatti segnalati dal ricorrente; elemento di riscontro è anzi anche la credibilità del richiedente, desumibile dal comportamento processuale, nonché dalla diligenza e dalla buona fede tenuta durante l'*iter* procedimentale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

D'altronde, in materia, vi è un indubbio ampliamento dei poteri officiosi del giudice ordinario in merito all'esame e alla valutazione dei requisiti legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato.

In sostanza, tale attenuazione dell'onere probatorio è in funzione dell'intensità della persecuzione, dovendosi tenere conto delle difficoltà connesse, a volte, ad un allontanamento forzato e segreto.

Beninteso gli elementi acquisiti - per integrare idonee presunzioni - devono avere comunque carattere di precisione, gravità e concordanza, circa la sussistenza della persecuzione; d'altronde la recente riforma ad opera del D.lgs. 159/2008 - significativamente discostandosi dalla norma previgente - stabilisce un obbligo del richiedente di produrre documenti.

Né le disposizioni vigenti pongono a carico dell'Amministrazione alcun onere di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari e specifici le ragioni addotte dall'istante.

In particolare, la Cassazione ha reiteratamente affermato che se è ben vero che del pericolo di persecuzione non può esigersi una prova puntuale e rigorosa - che finirebbe per risultare diabolica - è altrettanto vero che detto pericolo non può ritenersi provato solo dalla circostanza che il richiedente è fuggito da un Paese nel quale sia pur notoriamente in atto una diffusa compressione dei diritti civili - ovvero uno scontro violento tra etnie, fazioni politiche o confessioni religiose.

Infatti, occorre pur sempre la prova - anche indiziaria, beninteso, e come detto - che il soggetto rischi concretamente di essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale.

In altri termini ancora, chi intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato deve provare il pericolo cui andrebbe




incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, mentre non sono all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato medesimo, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente. Solo se il ricorrente abbia assolto all'onere sopra richiamato potrà invocarsi l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice che - al fine di integrare un quadro probatorio ancora insufficiente - potrà "cooperare" nell'accertamento delle condizioni legittimanti l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio informazioni e documentazione (come nella specie già disposto con il decreto di fissazione d'udienza).

In tal senso, sostanzialmente, anche la recente sentenza Cass. S.U. n. 27310/2008.

3) Tanto premesso, nella specie l'esame obiettivo delle risultanze processuali consente l'accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato. In primo luogo, soccorre la credibilità del richiedente, desumibile sia dal comportamento processuale, che dalla diligenza e dalla buona fede tenuta durante tutto il presente iter procedimentale.

Sentito da questo Giudice il ricorrente ha narrato la vicenda vissuta specificando dettagliatamente i vari episodi che lo hanno visto vittima delle dedotte persecuzioni fornendo una versione dei fatti assolutamente concordante sia con quanto esposto in ricorso, sia con quanto riferito innanzi alla Commissione Territoriale.

Egli ha confermato di essere stato arrestato per ben tre volte (la prima nel 1998, la seconda nell'aprile del 2000 e la terza nell'aprile del 2007) per aver diffuso, attraverso la partecipazione a manifestazioni di protesta e, poi, attraverso la costituzione dell'associazione politica "Weck up Jeunes", idee politiche di segno contrario a quelle del Governo; ha circostanziato la tempistica e i motivi degli arresti (legati, il primo ed il secondo, alle manifestazioni studentesche di protesta per l'assassinio di Nibert Zongo ed il terzo alla




costituzione di associazione politica ed ad altra manifestazione di protesta in occasione del ventennale dalla morte di Thomas Sankara), nonché il collegamento tra questi e l'espulsione dall'istituto scolastico che frequentava; ha narrato delle torture subite durante la detenzione (bastonato con un tubo bagnato d'acqua "*per non lasciare segni*" e minacciato di nuovi arresti in caso di continuazione della sua attività politica), nonché della compressione dei diritti fondamentali di difesa per avergli negato l'assistenza legale; ha narrato che la sua partecipazione a manifestazioni pubbliche di opposizione al Governo dopo l'uccisione del presidente lo portò all'ultimo arresto e quindi all'evasione dalla prigione, riuscita grazie all'aiuto dei suoi parenti, e, quindi, alla fuga prima in Mali (in data 20.1.2008) e poi in Italia.

Quanto dichiarato è particolarmente circostanziato riferendosi il ricorrente a fatti, luoghi ed organizzazione reali tutti riscontrati dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. in atti, tessera F.F.S., convocazione della polizia burkinabè, dichiarazione costitutiva dell'associazione "*Wake-up Jeunes*").

La credibilità di Guigma Anselme Gilda è anche avvalorata dall'allegazione di idonea documentazione riguardante la sua nazionalità e identità (cfr. in atti certificato di nazionalità e libretto della prima comunione), nonché dalla documentazione attestante il suo attuale impegno di inserimento nei programmi di accoglienza e di integrazione nel nostro Paese (cfr., allegati in atti, contratto di accoglienza progetto IARA del Comune di Napoli, attestati di partecipazione ai corsi di formazione per l'ente Smile Campania e Erika Consorzio Cooperative Sociali Medina del Fondo Sociale Europeo).

A tanto si unisce, per il quadro probatorio che qui interessa, la considerazione che - come è noto - in Burkina Faso, benchè non sia in atto una guerra civile, le tensioni politiche interne continuano a determinare una incisiva compressione dei diritti umani specie se esprimendosi in appartenenza a gruppi politici di opposizione (cfr., allegati in atti, Rapporto Amnesty International 2005, Rapporto 2006 sui Diritti Umani dell'Ufficio per la Democrazia, i diritti umani ed lavoro del Dipartimento di Stato Americano, estratto del rapporto della Biblioteca on line dei Diritti Umani Università Minnesota), come d'altronde ricordano l'arresto del leader



del partito RDP, Nana Thibault, e l'omicidio di Thomas Sankara; di conseguenza non può che considerarsi veritiero quanto dedotto in ricorso e che cioè i militanti Sankaristi, quale appunto il ricorrente, siano perseguitati dal potere politico del Burkina Faso.

Sulla base di tanto, ritiene questo Giudice che il ricorrente sia stato vittima di atti persecutori riconducibili al partito di governo determinati da motivi politici, quali quelli di contrastare l'evoluzione democratica del paese.

La situazione afferente al ricorrente, quale emersa nel corso del presente procedimento, fa ragionevolmente presumere il perdurare della persecuzione nei confronti del ricorrente in quanto militante dell'opposizione.

Va, dunque, riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato, essendo stata fornita la prova (ancorchè indiziaria) del concreto rischio della sua sottoposizione nel paese di origine a misure sanzionatorie incidenti sulla sua in libertà personale in ragione delle sue convinzioni politiche.

Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e per l'effetto riconosce al ricorrente, Guigma Anselme Gildas, nato in Burkina Faso il 1.4.1983, lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa dei rifugiati e del d.lgs. 19.11.2007 n. 251.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, in data 10 luglio 2009

IL GIUDICE

Dott.ssa Rosita D'Angiolella

